

Regolamento attività di Verifica Periodica e Straordinaria su impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

DPR 462/01

COPIA CONTROLLATA N° _

COPIA NON CONTROLLATA

INDICE

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
4. DEFINIZIONI
5. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' e TRASPARENZA
6. ATTIVITA' DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA
7. USO DEL VERBALE
8. USO DEL MARCHIO ACCREDIA
8. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
9. RECLAMI E RICORSI
10. CONTENZIOSI
11. RESPONSABILITA'
12. IMPEGNI DI OCERT
13. IMPEGNI DEL RICHIEDENTE
14. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI
15. ALLEGATI

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012	Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
GUIDE IAF/CEI – EA applicabili	Guida CEI 0-14:2005
DPR 462/01	Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Direttiva MAP 11 marzo 2002	Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A"
D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.	Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
ACCREDIA	Regolamenti Generali - Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accreditamento
Reg. EU n. 679/2016 e D.LGS 196-2003 e s.m.i	Regolamento Europeo Privacy (GDPR) e Codice in materia di trattamento e protezione dei dati personali
TARIFFARIO OCERT	

REDAZIONE: <i>Antonio Aguiar</i>(DTS)	APPROVAZIONE: <i>Angelo Garbellini</i> (AU)
--	--

OCERT S.r.l.

Via Spalato 65/B - 10141 Torino

Tel 011.3191611 - 011.3822752

FAX 011.382222 - E-mail info@ocert.it

Codice fiscale e Partita IVA 08463050017

REVISIONI PRECEDENTI

REV	§ E/O PAGINA	DESCRIZIONE SINTETICA MODIFICHE E REVISIONI	DATA
00		PRIMA EMISSIONE	20/10/2017
01		Aggiornamento normativa privacy	02/05/2019

1. SCOPO

Scopo del presente documento è quello di regolamentare le modalità di svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e le modalità di richiesta e ottenimento di tali servizi.

Tale Regolamento, in ultima versione aggiornata, è disponibile sul sito web di OCERT S.r.l. (www.ocert.it) e presso la sua sede sociale. Su esplicita richiesta può esserne inviata copia in formato elettronico al Cliente.

Modifiche ed integrazioni al presente Regolamento sono gestite attraverso l'emissione di revisioni successive nelle quali le parti modificate sono descritte in sintesi nella prima pagina dello stesso. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto sottoscritto tra OCERT ed il Cliente che, all'atto della sottoscrizione del contratto, dichiara di accettarlo in toto e viene applicato sempre nella ultima revisione emessa. E' onere del Cliente verificare lo stato degli aggiornamenti sul sito web aziendale ed adeguarsi ad essi.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le informazioni reperibili sul sito web www.ocert.it

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente *Regolamento* si applica alle attività di verifica periodica e straordinaria sulle categorie di impianti individuate ai sensi dell'art.1 della direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002 che definisce le "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A"

Tali impianti sono:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Esso descrive in dettaglio le reciproche responsabilità di OCERT e delle organizzazioni che a questa si rivolgono instaurando un rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica.

OCERT non delega ad altri Enti / Società / Organismi l'esecuzione di parti delle attività descritte mantenendo la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

Per l'attività di verifica OCERT applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legislazione applicabile allo svolgimento delle verifiche elettriche è in accordo con i seguenti documenti legislativi e normativi:

- DPR 462 del 22 ottobre 2001 e Direttiva Ministero Attività Produttive dell'11 marzo 2002;
- Guida CEI 0-14:2005;
- Guida CEI 64-14:2007;
- Guida CEI 0-11:2002;
- Guida CEI 81-2:2013;
- Norma CEI 31-33;
- Altre norme e guide CEI di riferimento del settore.

4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si utilizzano le definizioni seguenti:

Verifica periodica: attività di verifica biennale o quinquennale consistente in analisi documentali e funzionali dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente.

Verifica straordinaria: attività di verifica avente carattere straordinario effettuata dopo la realizzazione di modifiche sostanziali dell'impianto, richiesta dall'Organizzazione oppure dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica periodica.

Verbale di verifica periodica/straordinaria: documento predisposto dall'Organismo per le annotazioni e le risultanze delle attività di verifica periodica/straordinaria.

Non Conformità: rilievo che segnala la presenza di una situazione di potenziale rischio per la sicurezza degli utenti ed evidenzia il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili nonché l'esistenza di violazioni che sono configurabili come notizie di reato.

Una o più non conformità determinano il risultato negativo della verifica e la conseguente segnalazione all'ASL quale notizia di reato.

Osservazioni: condizione di assenza di elementi e/o di mancato rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo dell'impianto in condizioni di sicurezza ma che devono comunque essere risolti dal cliente nonché l'esistenza di violazioni a normative che prevedono sanzioni amministrative e non reati di natura penale.

Note: rilievi che non compromettono il funzionamento in sicurezza dell'impianto, spesso dipendenti da requisiti non cogenti, ma di cui si vuole portare a conoscenza il cliente.

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di soggetti aventi titolo relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, contro decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

Cliente: il soggetto che richiede l'effettuazione di una verifica. Nel caso di condomini, Cliente è il condominio stesso e il suo legale rappresentante è l'amministratore condominiale. Il termine Richiedente o Committente vengono usati nella stessa accezione.

I termini e le definizioni contenute rispettano quanto riportato nei documenti legislativi e normativi di riferimento menzionate nel presente Regolamento e nel manuale di qualità di OCERT nella versione aggiornata.

5. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ e TRASPARENZA

OCERT nelle persone dell'AU, Responsabili Tecnici e Ispettori impegnati nelle attività di verifica garantisce la propria indipendenza nei confronti dei giudizi espressi in relazione alle attività di verifica.

L'accesso ai servizi offerti da OCERT viene concesso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta senza distinzione alcuna basata su dimensione aziendale, appartenenza ad associazioni o numero di impianti verificati.

Unica eccezione è rappresentata da quelle aziende sottoposte a provvedimenti legali restrittivi.

Al fine di garantire massima trasparenza e correttezza, OCERT precisa che il proprio personale non è soggetto ad indebite pressioni, interne o esterne, di qualsivoglia natura che possano condizionare negativamente il lavoro svolto. Il personale interessato alle attività di verifica non è coinvolto, direttamente o indirettamente, in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio, imparzialità e con l'integrità professionale. OCERT, inoltre, non svolge attività di commercializzazione, consulenza o assistenza tecnica relativamente ai prodotti rientranti nello schema di accreditamento né svolge altre attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato.

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA

6.1 Accesso ai servizi di verifica

Il Cliente può accedere al servizio di verifica periodica/straordinaria richiedendo un'offerta specifica e fornendo tutte le informazioni necessarie alla redazione della stessa. I dati possono essere forniti tramite telefono, fax, e-mail, modulo apposito, sito internet o direttamente dal Richiedente ad un referente OCERT presso la sua sede. Ricevuta la richiesta, OCERT analizza le esigenze del Cliente sulla base delle informazioni ricevute, richiedendo eventuali chiarimenti supplementari anche attraverso la predisposizione di un eventuale sopralluogo o la trasmissione di documentazione di supporto.

Con il riesame effettuato, OCERT valuta la possibilità di poter eseguire correttamente la verifica secondo le specifiche richieste del Cliente con particolare riguardo alla localizzazione geografica dell'impianto e della disponibilità del personale di verifica.

Controllati tutti i parametri, viene inviata al Cliente un'offerta/contratto emessa da OCERT che riporta, oltre alle condizioni economiche, la dichiarazione da parte del Cliente di non aver presentato la richiesta di verifica ad altri Organismi di Ispezione.

L'accettazione di tale offerta avviene con la restituzione da parte del Richiedente a OCERT del modello di contratto di verifica, allegato all'offerta emessa, debitamente sottoscritto.

Con la firma del contratto il Richiedente si impegna a:

- rispettare le condizioni economiche e le modalità di pagamento;
- accettare le disposizioni del presente Regolamento in quanto parte integrante del rapporto contrattuale sottoscritto con OCERT;
- accettare tutte le clausole contrattuali comprese quelle identificabili come vessatorie.

Dopo il ricevimento del contratto, OCERT procede al riesame dello stesso verificando la corretta compilazione dei campi. L'eventuale riscontro di carenze o inesattezze darà luogo a richieste di integrazioni o chiarimenti al Richiedente che saranno risolte prima di dare avvio alle attività. Il processo si conclude con l'accettazione dell'incarico da parte di OCERT con la controfirma del modulo contrattuale ed il successivo invio dello stesso al Cliente.

Successivamente la segreteria di OCERT assegna al contratto un numero di archiviazione che viene generato in automatico dal programma gestionale e che identifica in maniera univoca l'impianto e, con l'ausilio del DTS, designa l'Ispettore che si occuperà dell'esecuzione dell'attività di verifica sulla base delle competenze possedute. OCERT conferisce all'Ispettore designato l'incarico che lo stesso pianifica con il Cliente.

6.2 Programmazione delle verifiche

L'esecuzione della attività di verifica viene pianificata dal personale di OCERT con due mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza delle attività e comunque in accordo con il Cliente. OCERT incarica l'ispettore di effettuare le verifiche sugli impianti a lui affidati previo contatto con il Responsabile dell'Impianto (URI). La verifica viene svolta in presenza del Preposto ai Lavori del Committente, ed eventuali suoi Coadiutori, che sono i soli autorizzati ad effettuare le manovre sull'impianto seguendo le istruzioni fornite dall'ispettore OCERT, attraverso la predisposizione di tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza delle persone e degli impianti.

Tuttavia, nel caso di impianti particolarmente semplici, il verificatore potrà procedere alla esecuzione delle prove e misure direttamente, anche in assenza delle figure sopra menzionate. A tal fine, si evidenzia come il verificatore sia munito della qualifica di PES/PEI.

6.3 Verifiche periodiche

La visita consiste in una verifica di conformità dell'impianto alle Leggi e Normative Tecniche di riferimento di settore, nonché una valutazione di completezza e adeguatezza della documentazione dell'impianto a quanto richiesto dal DPR 462/01.

In particolare, la verifica in campo è preceduta da un esame della documentazione relativa all'impianto oggetto della verifica. L'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto sufficiente ad esprimere un giudizio sulla verifica, soddisfi tutti i requisiti applicabili per le verifiche, non lasci spazio a dubbi interpretativi, sia congruente tra le sue varie parti e sia facilmente leggibile.

Il Cliente si impegna a fornire ai rappresentanti di OCERT incaricati delle verifiche la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte, consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi e le attrezzature necessarie, ad esclusione degli strumenti di misura.

Il Cliente, infine, conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati da parte di OCERT, specificando per iscritto le motivazioni, qualora esso ravvisi la sussistenza di conflitto di interessi.

Al termine di ogni sopralluogo viene rilasciato un attestato dal quale si evince l'attività svolta ed in particolare le eventuali non conformità riscontrate, al fine di consentire senza ritardo la denuncia all'ASL ai sensi dell'Art. 331 del C.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). Detto Attestato viene sottoscritto dal Verificatore e dalla persona presente in loco incaricata dal committente. Il verbale vero e proprio, invece, che si compone di un verbale di verifica corredato da un rapporto d'ispezione, sarà emesso nell'arco di 30 giorni.

In caso di conclusione positiva della verifica, il verbale potrà contenere osservazioni/note scaturite a seguito dell'ispezione con esito positivo che il Cliente potrà prendere in considerazione allo scopo di elevare il grado di sicurezza dell'impianto.

In caso di esito negativo della stessa, invece, il verbale con l'evidenza delle non conformità riscontrate verrà inviato entro 5 giorni lavorativi di all'ASL competente per territorio facendo seguito all'invio dell'Attestato sopra menzionato.

Per impianti elettrici particolarmente semplici, in caso di esito positivo, il verificatore potrà redigere direttamente il verbale senza il rilascio dell'attestato.

6.4 Verifiche straordinarie

In conformità al punto 2.4.5 della guida CEI 0-14 del 2005, è l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:

- esito negativo della verifica periodica
- richiesta dall'Organizzazione
- modifica sostanziale dell'impianto

Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, la verifica straordinaria non modifica la scadenza della successiva verifica periodica.

In caso di verifica straordinaria su richiesta dell'Organizzazione o per modifica sostanziale dell'impianto, questa deve essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera più puntuale. Nel verbale, in questo caso, sarà precisato l'oggetto della verifica stessa.

Per valutare quando una modifica deve essere considerata sostanziale e, quindi, quando le modifiche sostanziali richiedono una verifica straordinaria ci si può attenere alla circolare n° 12988 del 24/10/1994 emanata dall'ISPESL e che di seguito si riporta:

"Per trasformazioni sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di trasformazione sostanziale:

- *variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);*
- *aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;*
- *una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto ;*
- *negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse;*
- *cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).*

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico come in precedenza indicato.

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio".

Relativamente alle verifiche straordinarie è facoltà dell'Organizzazione chiedere una verifica dell'impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, l'ISP compila un apposito attestato da rilasciare al committente per l'avvenuta attività e redige il verbale completo delle misure nel quale sono annotati i dettagli delle eventuali osservazioni/note relative all'impianto che il Committente potrà prendere in considerazione per migliorare la sicurezza dell'Impianto.

Per impianti elettrici particolarmente semplici, in caso di esito positivo della verifica, il verificatore potrà redigere direttamente il verbale senza il rilascio dell'attestato.

Se l'esito della verifica è negativo, si ripete quanto descritto in merito all'esito negativo delle verifiche periodiche inclusa la nuova segnalazione all'autorità competente per territorio.

6.5 Consegna dei verbali

Al termine del sopralluogo, l'ispettore rilascia un attestato dal quale si evince l'attività svolta e, se la verifica è conclusa, il risultato della stessa. Al completamento della verifica redige il verbale e lo carica sul sistema informativo di OCERT per sottoporlo al riesame da parte del DTS. Al verbale sono allegate le copie degli attestati rilasciati. Dopo il riesame, il verbale viene trasmesso al cliente insieme alla fattura. Una copia di tale verbale viene archiviata dalla segreteria OCERT nella cartellina cliente

6.6 Registro delle verifiche e conservazione della documentazione

OCERT predispose e mantiene aggiornato un elenco dell'attività svolta. Tale elenco, archiviato e inviato al Ministero competente su base annua insieme con la relazione annuale prevista, contiene le seguenti informazioni:

- ragione sociale/denominazione e riferimenti del soggetto richiedente;
- tipologia di verifica effettuata;
- tipologia di impianto soggetto ad ispezione;
- numero verbale e nominativo dell'ispettore incaricato di eseguire la verifica;
- esito della verifica.

La copia dei verbali vengono conservati da OCERT per un periodo di 10 anni secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

7. USO DEL VERBALE

Il Cliente può utilizzare il verbale di verifica periodica/straordinaria per tutte le finalità e gli scopi legalmente previsti purché sia evidente la correlazione con l'oggetto della verifica.

Il verbale può essere riprodotto dal Cliente, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

L'utilizzo del verbale in maniera difforme da quanto previsto nel presente paragrafo autorizza OCERT ad adottare provvedimenti opportuni nei confronti del Cliente, ivi compreso il ricorso ad azioni legali.

8. USO DEL MARCHIO ACCREDIA

L'uso del marchio ACCREDIA sui verbali di verifica o su altri documenti avviene in conformità alle prescrizioni contenute nel RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA". L'uso del marchio ACCREDIA da parte dei clienti di OCERT è consentito in abbinamento al logo dell'Organismo e in conformità a quanto previsto dal regolamento stesso.

9. RECLAMI E RICORSI

OCERT prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da una comunicazione scritta.

Le figure designate per la valutazione del Reclamo/Ricorso (AU e DTS) non sono mai coinvolte nelle attività di verifica e valutazione.

L'Organismo analizza il contenuto dei reclami per individuare le azioni necessarie per gestire e risolvere gli stessi in conformità alle procedure interne adottate. OCERT fornisce sempre risposta scritta e motivata ai reclami ricevuti, a prescindere dalla fondatezza degli stessi. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, propone azione correttive e risolutive dello stesso.

I ricorsi, invece, devono essere presentati in forma scritta con lettera raccomandata A.R. e devono contenere i riferimenti agli atti contro i quali sono presentati e le motivazioni degli stessi. Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

Entro i 5 giorni lavorativi successivi, OCERT conferma per fax l'avvenuta ricezione del ricorso, comunicando contestualmente i nominativi delle persone a cui viene affidato la gestione e la risoluzione dello stesso. I ricorsi avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione.

I reclami/ricorsi sono registrati in apposito registro, specificando il nominativo del Cliente, l'oggetto del reclamo/ricorso, la data di inizio e di fine del reclamo/ricorso e la relativa trattazione.

Sul sito web di OCERT S.r.l. (www.ocert.it) è disponibile il modello reclami/ricorsi.

10. CONTENZIOSI

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta da OCERT è competente, esclusivamente, il Foro di Torino.

11. RESPONSABILITÀ

OCERT si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o risorse esterne con contratto di collaborazione continuativa, per la effettuazione delle attività di verifica, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del Cliente.

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità del richiedente e di OCERT e gli impegni reciproci che devono essere rispettati al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di verifica.

12. IMPEGNI DI OCERT

OCERT si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e a svolgere le attività verifica periodica e straordinaria secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, dal presente regolamento e nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e riservatezza.

Con riferimento alla imparzialità, OCERT garantisce che le persone incaricate dello svolgimento delle attività di verifica e la propria struttura organizzativa sono libere da pressioni di qualsivoglia natura che possano pregiudicare l'imparzialità di giudizio. A tal fine, OCERT ha istituito un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che la affianca nello sviluppo delle proprie politiche relativamente all'imparzialità ed ha il compito di contrastare tendenze commerciali o di altra natura che impediscano l'obiettività delle attività svolte.

In relazione alla indipendenza, OCERT dichiara che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate dello svolgimento dell'attività di verifica non sono il progettista, consulente, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore degli impianti oggetto di ispezione né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti e di non essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione all'attività di verifica ispettiva.

In relazione alla riservatezza, OCERT si impegna a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di natura confidenziale delle quali viene a conoscenza nei rapporti con il Cliente, estendendo tale obbligo a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività oggetto del presente Regolamento. Fornirà tali informazioni ove previsto o richiesto da disposizioni di legge dandone avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria.

OCERT garantisce le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Cliente dallo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento.

OCERT si impegna a comunicare al Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento o delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento. In queste circostanze OCERT non può essere considerato responsabile di eventuali danni che possano derivare al Cliente. Nei casi suddetti, il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso e oneri aggiuntivi.

OCERT si impegna ad informare la propria clientela, specie quella con contratti più datati, attraverso posta elettronica o posta tradizionale circa le modifiche subite dai regolamenti.

OCERT non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora queste dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Cliente.

13. IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente si impegna a:

- fornire al personale OCERT tutte le informazioni e i documenti richiesti al fine di consentire la corretta pianificazione ed esecuzione dell'attività di verifica, garantendo completezza e veridicità;
- fornire i recapiti del Responsabile dell'Impianto e del Preposto ai Lavori del committente, al fine di consentire al personale OCERT di entrare in contatto con lo stesso e di pianificare l'attività;
- predisporre le autorizzazioni necessarie a consentire al personale OCERT l'accesso alle aree interessate allo svolgimento delle attività di verifica, anche se affiancato da personale dell'Ente Unico di Accreditamento - ACCREDIA o di altri organi interessati;
- accettare, senza oneri aggiuntivi, la presenza eventuale di ispettori dell'Ente Unico di Accreditamento - ACCREDIA o di altri organi interessati in veste di osservatori previa comunicazione da parte OCERT;
- accettare, senza oneri aggiuntivi, la presenza di ispettori OCERT in affiancamento o addestramento agli ispettori impegnati nell'attività di verifica o di ispettori OCERT impegnati in veste di osservatori per attività di monitoraggio sul campo;
- comunicare ad OCERT eventuali variazioni nei dati forniti, segnalando tempestivamente eventuali incidenti, guasti e modifiche subiti dall'impianto;
- non presentare domanda di ispezione per lo stesso impianto ad altro Organismo di Ispezione;
- provvedere ai pagamenti nei tempi e modi previsti dai contratti sottoscritti con OCERT;
- consentire agli Ispettori OCERT l'accesso agli impianti in condizioni di sicurezza;
- mettere a disposizione degli ispettori OCERT, all'atto della verifica, la seguente documentazione tecnica:
 - a) le denunce effettuate agli Enti territorialmente competenti;
 - b) eventuali verbali di verifica effettuati da Organismi abilitati;
 - c) il progetto, ove sussista;
 - d) la dichiarazione di conformità e gli schemi dell'impianto elettrico, comprensivi di schemi funzionali, planimetrie complete con l'indicazione delle linee principali, planimetria dell'impianto di terra;
 - e) solo per impianti alimentati sopra i 1000V il valore della corrente di guasto a terra e il tempo d'intervento delle protezioni forniti con dichiarazione scritta dall'Ente fornitore dell'energia elettrica, aggiornata all'ultimo anno;
 - f) se ambiente ad uso medico, classificazione dei locali (tipo 0,1,2);
 - g) quanto altro in termini di documentazione prevista

Il mancato rispetto da parte del Richiedente degli impegni diretti a garantire l'accesso all'impianto comporta la facoltà da parte di OCERT di addebitare i costi al Richiedente per la mancata esecuzione dell'attività di verifica.

14. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI

Le condizioni economiche riportate nell'offerta si basano sulle informazioni ricevute dal Cliente e fanno riferimento ad un tariffario definito dalla Direzione. Il Cliente che intenda accedere ai servizi di verifica ispettiva deve accettare l'offerta di OCERT ed impegnarsi al rispetto delle condizioni di pagamento in essa contenute.

Il riscontro in sede di verifica di eventuali incongruenze con i dati forniti dal Richiedente comporteranno l'adozione di opportune variazioni alle condizioni economiche che saranno riportate in sede di fatturazione.

L'importo economico contenuto nell'offerta non comprende gli oneri derivanti dalla presenza Preposto ai Lavori del committente, e suoi Coadiutori, i cui costi sono da ritenersi esclusivamente a carico del Richiedente.

15. ALLEGATI

ALLEGATO 1 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Gentile Cliente,

le presenti informazioni sono rese all'Interessato in conformità alla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali al fine di illustrare le modalità di trattamento dei Suoi dati da parte di OCERT S.r.l.. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

II TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

OCERT S.r.l. Organismo Certificazioni Tecniche (P.IVA 08463950017), Via Spalato 65/B, 10141 Torino, Tel. 011.3191611 - 011.3822752 Fax 011.3804222, sito web: www.ocert.it – e-mail: info@ocert.it

LE FINALITÀ E LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento perseguirà le seguenti finalità della corretta e completa esecuzione dell'incarico affidato e della corretta gestione dell'attività imprenditoriale in relazione agli adempimenti imposti dalle normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali è basato sull'esecuzione di misure precontrattuali od obblighi contrattuali ed è necessario per poter adempiere al mandato

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I Dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a soggetti che svolgono per conto di OCERT S.r.l. compiti di natura tecnica od organizzativa, funzionali per la fornitura del servizio richiesto.

I soggetti che trattano i dati per conto di OCERT S.r.l. sono stati autorizzati Responsabili del trattamento dei Dati attraverso specifica autorizzazione scritta.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI UTILIZZATI PER LA SUA DETERMINAZIONE

I dati personali degli utenti saranno conservati da OCERT S.r.l., in conformità alla normativa vigente in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

OCERT S.r.l., a fronte della richiesta dell'interessato, si impegna a provvedere alla cancellazione dei dati personali del richiedente, entro un termine ragionevole e conforme alla normativa vigente. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione: la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'Interessato, così come descritto nelle finalità sopraindicate e l'esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

L'Interessato potrà in qualsiasi momento, inviando una comunicazione al Titolare OCERT S.r.l., esercitare i diritti, fra cui:

- revoca del consenso;
- accesso ai dati personali;
- rettifica dei dati personali;
- cancellazione (c.d. diritto all'oblio) dei dati personali;
- limitazione del trattamento dei dati personali;
- opposizione al trattamento dei dati personali;
- portabilità dei dati personali;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente, qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo.

COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati è un obbligo contrattuale. Quale requisito del contratto è necessario per la sua conclusione e per la conseguente erogazione dei servizi richiesti.

Il mancato parziale o inesatto conferimento dei dati non permetterà l'instaurazione del rapporto contrattuale con la conseguente impossibilità di fornire il servizio

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e sarà effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza.

LUOGO DEL TRATTAMENTO

I dati personali rilasciati dagli interessati potranno essere trattati presso la sede legale: Via Spalato 65/B, 10141 Torino e le unità locali di OCERT: Via IV Martiri 97/B, 15122 Casalbagnano (AL), Via G. Battistini 10, 28100 Novara e presso i soggetti autorizzati Responsabili del trattamento dei dati.